

## I TEMI: COVID-19 : L'INPS SPIEGA SOSPENSIONE TERMINI, VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

### 01. NOZIONE

Un decreto complesso e lungo come quello denominato **Rilancio** (**DL 19 maggio 2020, n. 34**) provoca naturali interrogativi e richieste di chiarimenti.

L'**INPS** con propria articolata **Circolare n. 64 in data 28 maggio 2020** interviene per chiarire "*Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi.*"

La circolare affronta le problematiche susseguenti al combinato disposto del citato decreto e dalla conversione nella **Legge 24 aprile 2020 n. 27** del **DL 17 marzo** (*cosiddetto cura Italia*), specificando che quanto esposto è da intendersi quale integrazione delle circolari 37, 52 e 59 del 2020.

In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto della circolar che riassume, ad oggi, le disposizioni vigenti in materia di contributi e premi assicurativi.

### 02. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e proroga della ripresa dei versamenti sospesi. Art. 61, comma 2, DL 18/2020 –AZIENDE

Tralasciando tutto l'iter che ha portato all'attuale situazione, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (*comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori*), **precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.**

**La sospensione riguarda il periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020.**

Adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, potranno

essere effettuati in unica soluzione entro il **16 settembre** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre**.

Si ritiene utile riportare di nuovo l'ormai definitivo elenco:

- a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) ONLUS, ODV, APS, iscritte negli appositi registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del CTS 117/2017.

### 03. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e proroga della ripresa dei versamenti sospesi. Art. 61, comma 5, DL 18/2020 – MONDO SPORTIVO

Come si ricorderà, **gli organismi sportivi** (*federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche*) erano **destinatari di una disposizione specifica di più ampio termine**.

**La sospensione riguarda il periodo dal 2 marzo al 30 giugno 2020.**

Anche per tali enti adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, potranno essere effettuati in unica soluzione **entro il 16 settembre** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il **versamento della prima rata entro il 16 settembre**.

### 04. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell'art. 61 DL 18/2020

**Destinatari** della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- **i datori di lavoro privati;**

- **i committenti obbligati alla Gestione separata.**

Come detto i contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020** (e **dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020** per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

Per espressa previsione normativa, nelle fattispecie in esame, **non si fa luogo al rimborso** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, **dovranno essere versate, in unica soluzione**, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

## **05. Soggetti interessati alla sospensione contributiva art. 78 comma 2-quinquiesdecies DL 18/2020 – SETTORE FLOROVIVAISTICO**

Tali aziende, aggiunte dopo a più ampio spettro di sospensione sono ora destinatarie di una previsione solitaria i contributi previdenziali ed assistenziali sono sospesi **dal 30 aprile al 15 luglio** compreso e la ripresa degli adempimenti è **fissata entro il 31 luglio 2020**.

Adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, potranno essere effettuati in unica soluzione entro il **31 luglio** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro il 31 luglio**.

Per espressa previsione normativa, nelle fattispecie in esame, **non si fa luogo al rimborso** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

## 06. MODALITA' DI SOSPENSIONE

### 1. Per quanto riguarda le aziende con dipendenti.

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, pertanto, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso "N967", avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61".

Le aziende che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza aver indicato il codice di sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro 15 giorni all'invio dei flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del "tipo regolarizzazione".

Inoltre, per le imprese del settore florovivaistico interessate alla sospensione contributiva ai sensi dell'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, sarà attribuito a cura della Direzione generale il codice di autorizzazione "7S", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020".

Per i periodi di paga **di aprile 2020 e maggio 2020**, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione "N973", che assume il nuovo significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020".

Si rammenta che l'importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

La sospensione opera anche **per le quote a carico dei lavoratori**.

Nella sospensione deve intendersi sospeso anche **il termine di tre mesi**, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione. In questo caso,

alla **cessazione del periodo di sospensione**, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l'atto di accertamento già notificato.

## **2. Contributi dovuti alla Gestione separata**

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, inseriti nella platea dei destinatari della sospensione contributiva di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dalla legge di conversione n. 27/2020, ed "esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite", nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione (compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020) dovranno riportare, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25, avente il nuovo significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020". Le aziende committenti che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare alla modifica dei flussi Uniemens.

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, interessati alla sospensione di cui all'articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche - sono sospesi gli adempimenti e i versamenti con scadenza legale nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020).

Per i soggetti di cui all'articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 26, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 30 giugno 2020".

Per i soggetti di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 (imprese del settore florovivaistico) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere

riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 31, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020. Validità dal 30 aprile al 15 luglio 2020" (compensi erogati nei mesi di aprile e maggio 2020).

### 3. Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione introdotta dall'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto legge n. 18/2020, concerne i flussi della denuncia di manodopera occupata, segnatamente la denuncia di manodopera relativa al primo trimestre (termine legale di scadenza 30 aprile 2020) e le denunce mensili relative ai successivi periodi retributivi di aprile e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l'avvio dalle retribuzioni di aprile 2020 del flusso Uniemens, sezione PosAgri (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 51/2020), è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, rispettivamente il 31 maggio e 30 giugno 2020.

Nel periodo di riferimento della sospensione ricadono i termini legali di scadenza del versamento della contribuzione corrente relativa ai periodi retributivi del quarto trimestre 2019 (scadenza ordinaria corrente 16 giugno 2020).

I contribuenti che intendono avvalersi della sospensione in esame devono trasmettere la relativa istanza, disponibile nella sezione "DOMANDE TELEMATICHE" del Cassetto previdenziale.

Alle posizioni contributive dei soggetti che si avvalgono della predetta sospensione sarà attribuito il codice autorizzazione "7S", che assume il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies".

Facendo seguito a quanto indicato nelle circolari n. 52 del 9 aprile 2020 e n. 59 del 16 maggio 2020 si rende noto infine, ai contribuenti che intendono avvalersi della sospensione dei versamenti ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (aziende con ricavi o compensi non superiori a €. 2.000.000,00 nel periodo di imposta dell'anno precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020) che nel cassetto previdenziale è disponibile l'istanza telematica da trasmettere all'Istituto.

#### **4. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare**

Considerati i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali cui sono tenuti i contribuenti in esame, la sospensione introdotta dall'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, non produce alcun effetto sui versamenti della contribuzione corrente. La sospensione può essere richiesta, tuttavia, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto per la quale è necessario presentare l'istanza che avrà effetti per la sola sospensione delle rate.

Analoga richiesta deve essere presentata dai contribuenti che intendono avvalersi per i versamenti rateali della sospensione, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (aziende con ricavi o compensi non superiori a €. 2.000.000,00 nel periodo di imposta dell'anno precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020).

Rimane ferma, in entrambi i casi, la ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, come precisato al precedente paragrafo 4. Le istanze sono disponibili nel Cassetto previdenziale.

#### **07. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi Art. 62, comma 2, DL 18/2020 – SOGGETTI FINO A 2 MILIONI DI EURO RICAVI O COMPENSI**

*Tali soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato* con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.

Adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, potranno essere effettuati in unica soluzione entro il **16 settembre** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre**.

**08. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi Art. 18 , commi 1 e 54, DL 23/2020 – SOGGETTI FINO A 50 MILIONI DI EURO RICAVI O COMPENSI con diminuzione fatturato**

**Come noto la disposizione riguardava:**

soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che **hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e **nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta

soggetti con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che **hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e **nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta

Tali soggetti, unitamente ai soggetti che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019, **hanno goduto della sospensione per i mesi di aprile e di maggio 2020.**

Anche per tali soggetti adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, potranno essere effettuati in unica soluzione entro il **16 settembre** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre**.

Per espressa previsione normativa, **non si fa luogo al rimborso** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

## 09. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione.

### Attività di formazione degli avvisi di addebito e di notifica delle diffide

L'art. del DL 34/2020 ha differito **dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020** il termine della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, statuendo che **sono sospesi i termini dei versamenti** derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati **in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 settembre 2020)**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Lo stesso articolo ha stabilito che, in relazione ai piani di dilazione **in essere all'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste di dilazione presentate fino al 31 agosto 2020**, gli effetti della decadenza dalla rateazione si determinano **in caso di mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, anziché di cinque.

La lettera c) del comma 1 ha disposto che il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020, in relazione alla "**definizione agevolata**" (c.d. rottamazione ter) e al "**saldo e stralcio**", non determina l'inefficacia delle stesse misure agevolative se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate **entro il termine del 10 dicembre 2020**, senza applicazione, però, della tolleranza di cinque giorni .

Inoltre, resta sospesa **fino alla data del 31 agosto 2020** l'emissione degli avvisi di addebito, così come sospese fino alla stessa data le **attività di notifica delle diffide**.

## 10. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

La norma in esame ha introdotto una **causa speciale di sospensione** del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.



---

La sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

Pertanto, **il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020** (129 giorni) **è neutro ai fini del decorso della prescrizione.**

